

Numero Codice Fiscale 80012000826
Numero Partita Iva 02711070827

P.F. 2139

REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 4 - "Vigilanza"

Prot. n.

58664

Palermo, li

16/06/2022

Circolare n. 06

Oggetto: Legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, comma 3, e ss.mm.ii. – Norme per gli Enti Pubblici Regionali. - Modifica introdotta con la legge regionale n. 13 del 25/5/2022.

All'On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto

Agli Assessori regionali
Uffici di Gabinetto

Alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana

Alla Segreteria Generale della Regione Siciliana

Ai Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati

Alle Ragionerie Centrali presso gli Assessorati della Regione Siciliana


Agli Enti e gli Organismi pubblici regionali

Ai Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti e degli Organismi pubblici regionali

All'A.R.I.T. Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

A Sicilia Digitale s.p.a.

Loro indirizzi di posta elettronica certificata



Con la legge di stabilità regionale n. 13 del 25 maggio 2022 il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 è sostituito dal seguente:

"3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo decadono e non hanno diritto al compenso previsto per l'esercizio delle funzioni nell'anno in cui è rilevata la sanzione. L'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto. Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede la Giunta Regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, mediante nomina di dipendenti regionali, in servizio ed in quiescenza. L'eventuale inerzia sull'adozione del provvedimento di decadenza degli organi di amministrazione degli enti inadempienti determina il mancato raggiungimento degli obiettivi di risultato da parte del dirigente dell'amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa."

La presente circolare ha lo scopo di esporre alcune brevi riflessioni sulle novità introdotte dalla norma citata.

In particolare, rispetto alle modifiche introdotte in diverse occasioni negli anni pregressi, la norma in oggetto non si limita a differire, al 30 giugno, il termine previsto dalla l.r. n.16/2017 per l'irrogazione delle ulteriori sanzioni poste a carico degli organi inadempienti, ma appesantisce la sanzione amministrativa della decadenza degli organi prevedendo, per gli stessi, un ulteriore onere, di natura pecuniaria, consistente nel mancato riconoscimento del *"compenso previsto per l'esercizio delle funzioni"* per l'intero esercizio finanziario relativo all' *"anno in cui è rilevata la sanzione"*.

All'uopo può essere utile rilevare che dalla lettura della norma appare evidente che l'ulteriore onere pecuniario non riguarda automaticamente e/o necessariamente l'esercizio finanziario nel quale si verifica la mancata adozione del rendiconto generale o bilancio di esercizio, ma l'esercizio finanziario nel quale si rileva che sussistano i presupposti per l'applicazione della sanzione.

La norma appena modificata, prevede, che:

- *come già in passato, "l'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto";*
- *a parziale differenza del passato, "qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede la Giunta Regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, mediante nomina di dipendenti regionali, in servizio ed in quiescenza".* Pertanto, mentre fino all'entrata in vigore dell'attuale modifica i poteri sostitutivi erano immediatamente riservati all'Assessore regionale all'Economia, mediante nomina dei funzionari in servizio presso l'Assessorato di propria competenza, adesso, i medesimi poteri sono affidati alla Giunta Regionale di Governo, che, su proposta dell'Assessore regionale per l'Economia, provvederà a nominare i dipendenti regionali in servizio presso qualsiasi Assessorato ed anche in quiescenza;

- **a parziale differenza del passato** non prevede espressamente che "ogni atto adottato successivamente a detto termine è nullo". Pertanto, gli atti predisposti successivamente a detto termine rientrano nella normativa generale come disposto dal comma 2 dell'art.6 del D.L. 16 maggio 1994 n.293 convertito con modificazione dalla L. 15 luglio 1994 n. 444;
- **a differenza del passato** che "l'eventuale inerzia sull'adozione del provvedimento di decadenza degli organi di amministrazione degli enti inadempienti determina il mancato raggiungimento degli obiettivi di risultato da parte del dirigente dell'amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa."

Per quanto sopra, gli Enti in forma pubblica e gli Organismi regionali sottoposti a controllo o a vigilanza della Regione e a tutti gli Enti, anche non vigilati, o che ricevono contributi regionali, dovranno adottare il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro e non oltre il **30 Giugno** di ciascun esercizio finanziario successivo al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma così modificata.

Rimangono, tuttavia, impregiudicate le misure sanzionatorie ordinarie (la sospensione dell'erogazione della seconda semestralità del contributo regionale, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 6/1997) e, nel caso di gravi violazioni, l'emergere di profili di responsabilità amministrative e contabili. Sono fatte salve eventuali norme di legge speciali di settore che prevedano possibilità di derogare per casi eccezionali al termine previsto per deliberare il bilancio consuntivo.

Nel richiamare le Circolari precedenti in materia emanate da questa Ragioneria Generale, si invitano i Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati ad attivarsi per sollecitare il suddetto adempimento e, in caso di inadempienza, all'applicazione di quanto previsto dalla legge con le modifiche ora introdotte, attese le nuove sanzioni in capo alle amministrazioni che esercitano la vigilanza in caso di inerzia.

I Revisori dei conti vigileranno per la corretta applicazione degli obblighi di legge.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita sul sito internet del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/?f%5B0%5D=category%3A35&f%5B1%5D=group%3A44>



Ragioniere Generale
v. Ignazio Tozzo

Il Dirigente del Servizio ad interim

Alessandro Carlotto
13.06.2015 15.21.05
UTC

Il Funzionario direttivo

Francesco Moscarelli

L'Istruttore Direttivo

Diana Vena

